

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3623

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBORGHETTI, BASSANINI, GEREMICCA, COLUMBA, MANNINO ANTONINO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, CIOCCI, FABBRI, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI, SANFILIPPO, SANNELLA, FITTANTE, DE GREGORIO, BARBATO, VISCO, GIOVANNINI

Presentata il 26 marzo 1986

Destinazione dei proventi derivanti dal condono edilizio alla realizzazione di un piano nazionale di recupero urbanistico, ambientale e paesistico

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il problema del degrado urbanistico, ambientale e paesistico derivante dalla diffusione dell'abusivismo edilizio deve essere affrontato con urgenza e determinazione. Nel corso della discussione parlamentare sulla questione del «condono edilizio» i gruppi comunista e della sinistra indipendente hanno sostenuto tale esigenza anche con la votazione di specifici emendamenti che destinavano ai comuni le risorse derivanti dalla sanatoria.

La maggioranza e il Governo hanno allora rifiutato quegli emendamenti con motivazioni essenzialmente legate alla grave situazione della finanza pubblica italiana. Né si deve dimenticare che la legge sul condono edilizio ha così assunto

un assurdo carattere fiscale che ne ha deformato le finalità e che è stato alla base di molte giustificate contestazioni e difficoltà.

Oggi, dopo l'annuncio da parte del Governo di voler procedere ad una ulteriore modificazione della legge n. 47 del 1985, anche a seguito della drammatica tensione determinatasi in alcune regioni meridionali e in particolare in Sicilia, la questione dell'utilizzo dei proventi della sanatoria si ripropone con forza per almeno tre motivi:

1) l'esigenza di eliminare il carattere fiscale della legge n. 47 del 1985, destinandone l'intero gettito al risanamento urbanistico, ambientale e paesistico.

stico proprio delle aree devastate dall'abusivismo;

2) l'opportunità di finalizzare le risorse disponibili a concreti progetti di investimento sul territorio in grado di produrre nuovo lavoro e nuova occupazione, soprattutto nelle regioni meridionali;

3) le mutate aspettative economiche a breve termine, per l'effetto concomitante del deprezzamento del dollaro rispetto alla lira e della diminuzione del prezzo del petrolio hanno di fatto eliminato o comunque ridotto l'esigenza di finalizzare le entrate del condono edilizio alla copertura — peraltro in misura ridottissima — del *deficit* pubblico.

La nostra proposta prevede che il Governo predisponga entro 6 mesi, sulla base delle indicazioni regionali, un piano di recupero urbanistico, ambientale, paesistico con particolare riferimento alle aree interessate da fenomeni di abusivismo.

Il piano sarà realizzato dai comuni direttamente interessati dagli interventi.

I proventi statali derivanti dalla applicazione della legge sul condono dovranno essere utilizzati per la realizzazione di tale piano di recupero e, nella ripartizione regionale dei finanziamenti, alle regioni meridionali (particolarmente interessate dall'abusivismo) dovrà essere assegnata una somma non inferiore all'ammontare dei proventi della sanatoria ricavati nelle regioni medesime.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I proventi statali derivanti dalla applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono destinati al finanziamento del piano di recupero ambientale, urbanistico e paesistico di cui ai commi seguenti.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali e con il Ministro per l'ecologia, predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano nazionale di recupero ambientale, urbanistico e paesistico delle aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio.

3. Il piano, predisposto sulla base delle indicazioni delle singole regioni, è realizzato a cura dei comuni interessati dagli interventi di recupero.

4. L'entità dei finanziamenti assegnati alle regioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, é di misura non inferiore all'ammontare dei proventi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ricavati nelle regioni medesime.